

Allegato A

Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale

Articolo 1

Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Roma Capitale.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
2. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”.
3. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Articolo 4

Misura del contributo

1. Il contributo di soggiorno è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. Il contributo di soggiorno è pari a euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
2. Il contributo di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 6

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento a Roma Capitale.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare: a) su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale di Roma Capitale; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro; d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

Articolo 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Articolo 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto da Roma Capitale, da

- presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del contributo di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento effettuati entro il 30 luglio 2011.
3. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.